

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3967 del 25/07/2017
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 art. 208 e D.Lgs. 209/2003. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di Recupero Rifiuti (R4 di Rifiuti Speciali Pericolosi e R13 di Rifiuti Speciali non pericolosi) della Ditta SONCINI S.R.L.in Comune di Campegine (RE) - Via Fermi n.49/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4075 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs n. 152/2006 art. 208 e D.Lgs. 209/2003. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di Recupero Rifiuti (R4 di Rifiuti Speciali Pericolosi e R13 di Rifiuti Speciali non pericolosi) della Ditta SONCINI S.R.L. (C.F.02052160351) sito in Comune di Campegine (RE) - Via Fermi n.49/A

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla ditta Soncini S.R.L. con sede legale in Comune di Campegine (RE) - Via Fermi n.9/A, con atto n. 48370 del 21/09/2012 per la gestione dell'impianto ove eseguire la operazione:

- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici di rifiuti speciali pericolosi;
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di rifiuti Speciali non Pericolosi,

sito in Comune di Campegine (RE) - Via Fermi n.49/A.

- la domanda presentata dalla stessa ditta, datata 23/11/2016 ed assunta al protocollo di ARPAE n. 13293 del 05/12/2016, per inserimento di titolo abilitativo allo scarico in corso idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nell'autorizzazione suddetta. Tale scarico era autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 48438 del 16/09/2013.

Tenuto conto che:

- la ditta, nella domanda presentata, ha dichiarato che presso lo stabilimento aziendale non è stata effettuata alcuna modifica riguardante l'attività di recupero rifiuti, né lo scarico delle acque reflue, pertanto sono da ritenersi totalmente confermate tutte le caratteristiche ed i requisiti previste nelle sopra citate autorizzazioni n. 48370 del 21/09/2012 e 48438 del 16/09/2013.

In particolare, sono presenti n. 4 scarichi di acque reflue come di seguito descritti (planimetria di riferimento datata Ottobre 2016, allegata alla domanda).

- Scarico n. 1: costituito dalle acque di prima pioggia dell'area cortiliva dello stabilimento, di circa 10.500 m², su cui vengono stoccati solo gli autoveicoli già bonificati. Tali acque, dopo aver attraversato il pozzetto selezionatore per le sole acque di prima pioggia, vengono trattate da una vasca di accumulo e sedimentazione da 50 m³ utili e da un disoleatore da 3,6 m³ con serbatoio di raccolta degli oli. A valle del relativo pozzetto di ispezione, si unisce la rete di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici trattati da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico e dei reflui industriali di lavaggio delle pavimentazioni interne dello stabilimento, trattate da un disoleatore.

- Scarico n. 2: costituito dalle acque reflue industriali di lavaggio delle pavimentazioni interne dello stabilimento, trattate da un disoleatore. A valle del relativo pozzetto di ispezione, si unisce la rete di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici trattati da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico.

- Scarico 3: costituito dalle acque di prima pioggia derivanti dal piazzale di stoccaggio delle carcasse di auto bonificate con pavimentazione in conglomerato bituminoso, di superficie di 4.246 m² trattate da:

- pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia;
- vasca di accumulo e sedimentazione per le acque di prima pioggia del volume di 30 m³;
- pompa di rilancio delle acque al disoleatore di portata inferiore a 3,5 l/s;
- disoleatore con filtro a coalescenza del volume di 4 m³.

- Scarico 4: costituito dalle acque di prima pioggia derivanti dal piazzale di stoccaggio delle carcasse di auto bonificate con pavimentazione in conglomerato bituminoso, di superficie di 8.742 m² trattate da:

- pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia;
- 2 vasche di accumulo e sedimentazione per le acque di prima pioggia del volume complessivo di 60 m³;
- pompa di rilancio delle acque al disoleatore di portata inferiore a 3,5 l/s;
- disoleatore con filtro a coalescenza del volume di 4 m³.

Tutte le lavorazioni relative allo smembramento degli autoveicoli, allo stoccaggio dei veicoli da bonificare e di rifiuti pericolosi sono effettuati al coperto.

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è il fosso stradale adiacente allo stabilimento, che confluisce nel canale Diversivo Diola, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Ritenuto di provvedere anche all'aggiornamento del testo dell'autorizzazione n. 34070 in data 06/06/2014 al fine di fare riferimento agli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti con la L.R.13/2015

Visto:

- il D.Lgs 152/2006 e in particolare l'articolo 208 e il D.Lgs. 209/03.

DETERMINA

- di modificare l'autorizzazione n. 48370 del 21/09/2012, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della ditta SONCINI S.R.L. (C.F.02052160351) con sede legale in Comune di Campegine (RE) - Via Fermi n.49/A, integrando la stessa con il seguente titolo abilitativo: Autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia

- di disporre che relativamente alle prescrizioni contenute nell'atto n. 48370 del 21/09/2012 i riferimenti alla Provincia di Reggio Emilia ed ARPA, devono intendersi sostituiti con ARPAE;

- di disporre che la Ditta aggiorni la garanzia finanziaria già prestata secondo la prescrizione al punto 22) dell'atto sopra citato, mediante appendice che riporti gli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione della medesima da parte della scrivente Agenzia. Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione alla modifica sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

- di disporre che la Ditta sia conforme alla normativa e ai requisiti in materia di prevenzione incendi, anche in ottemperanza alle disposizioni del DPR n.151 del 01/08/2011.

- di sostituire la prescrizione al punto 19) dell'atto n. 48370 del 21/09/2012 con le seguenti, relative allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia:

- 19.1 Gli scarichi n. 1 e n. 2, a valle degli impianti di trattamento, devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
- 19.2 Gli scarichi n. 3 e 4, a valle dell'impianto di trattamento, devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali.
- 19.3 I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 19.4 E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 19.5 La pompa di immissione delle acque di prima pioggia al disoleatore deve avere una portata compresa tra 1 e 1,2 l/sec.
- 19.6 L'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema finale di avvertimento automatico che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli.
- 19.7 Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.

- 19.8 I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione degli impianti devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti deve essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 19.9 I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
- 19.10 Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione al distretto territorialmente competente di ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 19.11 Devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli all'anno sulle acque reflue industriali scaricate (Scarico n. 1 e n. 2) per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, di cui un autocontrollo su un campione di tipo medio-composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
- 19.12 Almeno 1 volta all'anno deve essere effettuato un autocontrollo analitico degli scarichi delle acque di prima pioggia (Scarichi n. 3 e 4) che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico e della quantità di acque raccolte dalla vasca di prima pioggia.
- 19.13 I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 19.14 Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo recettore, che deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 19.15 Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa struttura SAC di Arpae per gli eventuali atti di legge.
- 19.16 Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
- 19.17 E' da ritenersi vincolante lo schema fognario rappresentato nella planimetria datata ottobre 2016 allegata alla domanda del 23/11/2016 e sinteticamente descritto sopra.

Il presente atto va conservato in allegato alla autorizzazione n. 48370 del 21/09/2012 di cui costituisce parte integrante.

E' confermata la scadenza dell'autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 48370 del 21/09/2012, alla data del 22/12/2019.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Reggio Emilia il 24/07/2017

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n: 01151203050837 del 21/06/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.